



Gli effetti della Brexit sui lavoratori

La questione non si esaurisce con la riduzione della mobilità dei lavoratori, ovvero con l'inapplicabilità delle normative comunitarie in materia di distacco e protezione sociale, bensì anche a tutti quegli obblighi di mantenimento dei livelli minimi di tutela ormai diffusi nel mercato europeo e a cui si devono uniformare anche stati non europei. Le riflessioni si estendono altresì alla parità di trattamento retributivo e sociale, al sistema di protezione sociale del lavoro somministrato e più in generale a tutti i livelli di tutela che di regola tendono ad evitare al dumping sociale. Effetti a cascata anche su materie di assoluta importanza quali la sicurezza sul lavoro e la protezione della privacy. L'analisi della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Dati Eurostat sull'occupazione.


Nel 2015 vi erano 7,8 milioni di lavoratori comunitari (a 28 stati) che lavoravano in uno stato europeo diverso da quello di origine.

In Germania sono presenti il maggior numero di occupati comunitari pari a oltre 2,068 milioni di persone. Al secondo posto, con 1,985 milioni di persone troviamo il Regno Unito. Al terzo posto troviamo la Svizzera come paese ospitante di lavoratori comunitari (832 mila circa) seguito dall'Italia con 780 mila lavoratori circa.

Per capire la dinamica di questi flussi si prenda il grafico 1. Il grafico mostra l'andamento degli occupati stranieri distinti fra cittadini dei primi 15 paesi membri, e dal 2006, con l'allargamento dell'unione europea, eurostat indica il numero di cittadini europei a 28 stati. Mentre nel 1995 lavoravano nel regno unito poco

più di 400 mila persone comunitarie, nel 2015 il loro numero è più che quintuplicato raggiungendo la quota di circa 2 milioni. L'impulso maggiore è stata determinato dall'allargamento dell'unione europea ai paesi dell'Est. Infatti il numero di cittadini dei nuovi paesi membri hanno portato la quota di occupati stranieri dal 5 % al 10 % del totale degli occupati britannici.

Tavola 2: Occupati comunitari che lavorano in paesi europei diversi dal loro paese di origine.



Fonte: elaborazione ufficio di statistica su dati Eurostat

I dati Eurostat pubblici, non permettono di distinguere le singole cittadinanze dei lavoratori stranieri occupati nel Regno Unito.

Gli ingressi nel Regno Unito

Per analizzare nel dettaglio l'evoluzione dell'immigrazione per cittadinanza nel Regno Unito, possiamo utilizzare una fonte amministrativa NINo (National Insurance Number) che raccoglie le iscrizioni dei migranti in ingresso nel Regno Unito. Si tratta del codice identificativo obbligatorio per lavorare nel Regno Unito, che permette di pagare le tasse e lavorare con contratti in regola, avendo gli stessi diritti di un cittadino britannico. Il cittadino comunitario che intenda lavorare deve richiedere il NINo al Job Centre, e con questo può stipulare contratti, partecipare a selezioni o essere inserito in tirocini. Il numero di assicurazione nazionale (Nino) che è collegato all'agenzia delle entrate (HMRC) e al sistema nazionale di assicurazione (NPS).

Si tratta quindi di dati di flusso e non tengono conto delle uscite.

Tavola 3: Numero di registrazioni NINo per anno cittadini europei distinti per gruppi di paesi e anno.

	UE15 *	Di cui Italia	% Italia su UE15	UE8 **	UE2 ***	Totale
2002	73.932	7.709	10,4	9.517	5.281	88.730
2003	82.514	8.117	9,8	16.860	6.964	106.338
2004	84.895	8.184	9,6	68.658	9.338	162.891
2005	94.169	10.358	11,0	236.430	6.109	336.708
2006	92.145	11.060	12,0	276.447	4.378	372.970
2007	114.435	15.742	13,8	334.628	31.418	480.481
2008	110.008	16.462	15,0	230.885	39.356	380.249
2009	105.988	16.876	15,9	167.633	33.620	307.241
2010	116.775	18.464	15,8	176.824	31.405	325.004
2011	147.827	24.891	16,8	181.977	40.281	370.085
2012	153.064	26.605	17,4	161.456	26.033	340.553
2013	207.605	44.113	21,2	201.649	27.697	436.951
2014	216.991	51.217	23,6	182.575	187.361	586.927
2015	232.466	58.653	25,2	184.738	209.079	626.283

Fonte: elaborazione ufficio di statistica su dati open del "Department for Work & Pensions"

* EU15: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Ireland, Spain, Sweden

** EU8: paesi entrati nella UE dal 1° maggio 2004: Estonia, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovenia

*** EU2: paesi entrati nella UE dal 1° gennaio 2013: Bulgaria, Romania

La tavola 1 e il relativo grafico 2 mette in luce alcuni aspetti rilevanti nella dinamica degli ingressi nel Regno Unito principalmente per motivi di lavoro.

In primo luogo, le politiche di allargamento degli stati comunitari ha coinciso con elevati incrementi di ingressi dei cittadini neo-europei. Ciò è evidente per i paesi entranti il 1° maggio 2004 che ha portato il numero di ingressi dai 106 mila del 2003 ai 336 mila del 2005. I soli cittadini polacchi hanno fatto registrare dal 2005 al 2013 una media annua di ingressi pari a 130 mila persone, andando ad occupare il primo posto per numero di immigrati da paesi europei nello stesso periodo di tempo.


Con l'allargamento del gennaio 2013, si registra un nuovo shock di ingressi determinato principalmente dai romeni che hanno fatto registrare 145.575 nel 2014 e 169.888 ingressi nel 2015, diventando la prima cittadinanza UE di immigrati economici nel Regno Unito.

Nel complesso il 2015 ha fatto registrare il superamento del limite di 600 mila ingressi annui di cittadini comunitari pari a oltre sei volte i volumi del 2003.

La migrazione comunitaria dei nuovi paesi membri, nel periodo di crisi economica, si è associata ad un aumento dei cittadini europei di prima adesione. Nel periodo che va dal 2010 al 2015 i migranti di paesi europei di prima adesione sono cresciuti ad un tasso medio annuo del 15%, passando dai 105.988 del 2009 ai 232.466 del 2015.

In questo scenario l'Italia ha contribuito in modo significativo all'aumento dell'immigrazione comunitaria nel Regno Unito. La quota percentuale degli ingressi di Italiani rispetto ai 15 paesi comunitari originari, è passata dal 15% del 2008 al 25% del 2015.

Grafico 2: Numero di registrazioni NINo per anno cittadini europei distinti per gruppi di paesi e anno.




Fonte: elaborazione ufficio di statistica su dati open del "Department for Work & Pensions"

Gli ingressi degli Italiani che vanno a lavorare nel Regno Unito

Nel 2013 il flusso di cittadini italiani che è andato a lavorare nel regno unito è cresciuto del 66% passando da 26 mila a 44 mila unità. Il flusso di emigranti italiano è continuato a crescere nel 2014 (+16) e nel 2015 (+15%) raggiungendo il livello di 58.653 nel 2015.


L'analisi per classi di età al momento della registrazione di ingresso, ci permette di capire meglio la natura dell'incremento dell'emigrazione italiana nel Regno Unito. Se nel primo decennio del secolo emigravano italiani adulti con un'età compresa fra i 25 e i 34 anni, dal 2012 si registra il sorpasso della classe di età più giovane, fino a 24 anni, che anticipa i tempi di migrazioni rispetto alla generazione precedente. Molto significativo anche l'incremento nell'ultimo periodo degli over 35 che migrano per ricostruirsi un futuro dopo avere tentato nel paese di origine.

Grafico 3: Numero di registrazioni NINo di cittadini Italiani per anno di ingresso e classe di età (valori assoluti).



Fonte: elaborazione ufficio di statistica su dati open del "Department for Work & Pensions"

Grafico 4: Numero di registrazioni NINo di cittadini Italiani per anno di ingresso e classe di età (valori percentuali).



Fonte: elaborazione ufficio di statistica su dati open del "Department for Work & Pensions"

Gli effetti del referendum

La decisione referendaria inglese di uscire dal sistema Europa si manifesta in una epoca storico-economica di particolare delicatezza. Essa si innesta nel precario intreccio di riflessioni separatiste e di coesione economico-sociale cui corrisponde l'inevitabile e dissolvente risposta agli interrogativi circa l'utilità di un sistema ormai basato sul rapporto tra debito e prodotto interno lordo piuttosto che sul benessere e prosperità economica

In tale quadro, come nelle varie cornici delle carte costituzionali dei Paesi membri, assume la consueta rilevanza il dato relativo al lavoro e all'occupazione. In tale campo semantico tuttavia la lettura delle conseguenze in esito alla volontà popolare assume carattere poliedrico, se non altro in ordine agli effetti, per nulla scontati, in vari aspetti del mercato del lavoro stesso.

Prima ancora di analizzare tali segnali, appare utile delineare il quadro della rappresentanza inglese presso le istituzioni comunitarie, il suo peso politico ed economico e le procedure legali di "divorzio consensuale"

Il Regno Unito vanta 70 eurodeputati e circa 50 consiglieri presso il Comitato Economico Sociale Europeo senza contare il sottobosco di dirigenti, funzionari e impiegati. In ordine a queste posizioni è legittimo chiedersi quale sarà il destino di tale rappresentanza, che non dimentichiamoci ha pesato e tutt'ora pesa nelle decisioni comunitarie

Il sistema di uscita dalla Comunità Europea è delineato dall'art 50 dei trattati

Articolo 50

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.

2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.

Dalla semplice lettura delle disposizioni di cui sopra appare evidente che la Gran Bretagna, una volta presentato atto di notifica formale per l'uscita dalla Ue, dovrà avviare un negoziato per la

stipula di un accordo volto a definire le modalità del recesso. Pur tuttavia, ai sensi del comma 4, lo dovrà fare in posizione di estrema debolezza in quanto impossibilitata a partecipare alle decisioni e deliberazioni che la riguardano. Si spiega pertanto la reticente volontà del governo inglese a voler dilatare tale periodo transitorio, ben consapevole che ai sensi del comma 5 non sarà sufficiente un nuovo referendum o petizione per rientrare nel sistema europeo ma occorrerà una nuova procedura formale alla stregua di qualsiasi altro Paese “extracomunitario”

Ed è proprio quest’ultima parola a scuotere gli animi delle aziende, dei lavoratori e degli operatori del diritto obbligati a confrontarsi con una figura “extracomunitaria” mai ritagliata su di un Paese come la Gran Bretagna

I segnali invero erano già stati lanciati tempo addietro e non solo in riferimento al rifiuto di adottare la moneta europea ma soprattutto agli ultimi trattati economici perseguiti dal governo inglese con le modalità preponderanti del “prendere o lasciare”. Tale insolenza aveva già solleticato inimicizie tra stati membri, già intenti a dissimulare sobbalzi interni in materia di immigrazione.

Il ragionevole dubbio della cattiva informazione popolare circa gli effetti nefasti in caso di uscita si palesa in maniera evidente passando in rassegna le conseguenze giuridiche in materia di protezione del mercato del lavoro.

In altre parole, gran parte della normativa in tema di lavoro degli Stati Membri, deriva direttamente e indirettamente da normative comunitarie e pertanto sarà inevitabile un abbassamento delle tutele ad esempio in materia di flessibilità, part-time, contratti a termine, trasferimenti di azienda e orario di lavoro laddove il governo inglese non saprà preservare i sistemi giuridici ormai promulgati.

La questione non si risolve in una lettura riduttiva circa la scarsa mobilità dei lavoratori, ovvero l’inapplicabilità delle normative comunitarie in materia di distacco e protezione sociale, bensì anche a tutti quegli obblighi di mantenimento dei livelli minimi di tutela ormai diffusi nel mercato europeo e a cui si devono uniformare anche stati non europei. Le riflessioni si estendono altresì alla parità di trattamento retributivo e sociale, al sistema di protezione sociale del lavoro somministrato e più in generale a tutti i livelli di tutela che di regola tendono ad evitare al dumping sociale. Effetti a cascata anche su materie di assoluta importanza quali la sicurezza sul lavoro e la protezione della privacy.

Anche i lavoratori autonomi subiranno effetti tragici circa l’inapplicabilità di tutti i sistemi di scambio e reciproco riconoscimento quali il passaporto delle qualifiche, la direttiva servizi, le regolamentazioni comuni per le libere professioni improntate al principio della proporzionalità delle normative professionali in relazione agli obiettivi di interesse generale.

In tema di aggregazioni di imprese e di liberi professionisti, sarà interessante analizzare la sorte e la tenuta giuridica dei Gruppi europei di interesse economico, in acronimo GEIE, figura giuridica di matrice prettamente europea con lo scopo di unire le conoscenze e le risorse di attori economici di almeno due paesi appartenenti all'Unione

Una ultima riflessione infine sul rapporto tra il vittorioso “leave” e il famigerato trattato di libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea TTIP. Posto che reali e specifiche notizie circa i termini contrattuali di questo accordo non sono mai stati pubblicati integralmente, appare lecito porsi un interrogativo circa la fattiva partecipazione alle trattative sin qui tenute da parte di un paese membro di non secondaria importanza e di respiro internazionale quale è la Gran Bretagna

Le vicende rilevano mai come in questo caso la superficialità di una scelta popolare influenzata da cattiva e faziosa informazione, la quale oltre a non delineare esattamente quale sarebbero stati i veri effetti di una scelta tanto dirimpente, prometteva improvvidamente lo storno di notevoli somme dalle casse europee a favore di quelle del sistema sanitario inglese.

E’ vero la sfida ora è evitare l’effetto domino, ricostruire una comunità europea che non sia impegnata esclusivamente a pigiare il tasto dell’austerità ma rinnovi l’impegno a creare un vero mercato interno dove magari la potenza tedesca dovrà rinunciare a qualche privilegio ormai acquisito dalla lista degli optionals

Sia d’esempio la vicenda “brexit”, mai sottovalutare effetti a strascico in nome della cattiva informazione o di uno spirito antieuropeista che guarda alla libertà come baluardo per l’isolamento economico sociale. L’impegno riguarda tutti affinché la stessa vicenda “brexit” non si trasformi in un rifiuto verso il sistema europeo che corrisponda ad un sentimento diffuso di “bruxit”, ovvero l’avversione incondizionata verso il sistema che da Bruxelles fonda l’Unione Europea. Di seguito le conseguenze sul mondo del lavoro una volta conclusa la procedura d’uscita dalla Gran Bretagna dall’Ue.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI		
L'ingresso e l'accesso al lavoro dei cittadini provenienti da Paesi che non appartengono all'Unione europea sono regolati dal Testo unico sull'immigrazione .		
Documenti necessari per entrare in Italia per lavoro	passaporto e visto d'ingresso	il visto viene rilasciato dall'ambasciata o consolato italiano nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile
Per permanenze brevi	il visto ha una validità di 90 giorni	esempio per turismo
Lavoro subordinato non stagionale o lavoro autonomo	il " <u>decreto flussi</u> " stabilisce ogni anno le quote massime di stranieri extra Ue che possono entrare in Italia per svolgere lavoro subordinato o autonomo.	lo straniero che entra legalmente in Italia ed intende soggiornare per una lunga durata avrà a disposizione otto giorni lavorativi per richiedere il permesso di soggiorno che conterrà motivazione uguale a quella descritta sul visto
Lavoro stagionale	per il lavoro stagionale, l'ingresso di lavoratori extra comunitari è possibile nell'ambito delle quote stabilite dal <u>decreto</u> di programmazione annuale emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.	le domande di assunzione di lavoratori stagionali possono essere inviate utilizzando il <u>sistema telematico</u> disponibile sul sito del Ministero dell'Interno. Per gli stranieri extra-Ue provenienti da Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile di origine italiana, da parte di almeno un genitore fino al terzo grado in linea di ascendenza retta, sono riservate delle quote nel " <u>decreto flussi</u> "
Permesso di soggiorno PDS	autorizzazione che i cittadini non comunitari devono chiedere, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso sul territorio italiano, alla Questura della Provincia in cui lo straniero intende soggiornare	viene rilasciato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici
Permesso unico lavoro	la dizione "Permesso unico lavoro" è inserita sui permessi di soggiorno che consentono l'attività lavorativa	Esclusioni: PDS UE per soggiornanti di lungo periodo,

		<p>PDS rilasciati per motivi umanitari, per status di rifugiato e di protezione sussidiaria, PDS per studio, PDS lavoro stagionale, PDS lavoro autonomo</p> <p>per alcune categorie particolari per le quali è previsto l'ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati</p>
<p>Carta blu UE DLgs n. 108/12</p>	<p>può essere richiesta dai lavoratori non comunitari altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica per più di 3 mesi, e che possono quindi fare ingresso o soggiornare in Italia al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi</p>	<p>rapporto a tempo indeterminato: durata 2 anni</p> <p>rapporto a tempo determinato: durata superiore ai 3 mesi rispetto alla scadenza del rapporto di lavoro</p>
<p>Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo</p>	<p>requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggiorno regolare in Italia da almeno 5 anni • titolarità di un permesso che consente un numero indeterminato di rinnovi • reddito sufficiente per sé e familiari (coniuge e figli minori conviventi) • disponibilità di un alloggio idoneo 	<p>durata a tempo indeterminato</p>
<p>Permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione</p>	<p>rilasciato ai cittadini non comunitari che vogliono frequentare un corso di studio - universitario o di formazione - in Italia a seguito di rilascio dell'apposito visto per studio.</p> <p>Alla scadenza del corso è possibile convertire il PDS in motivi di lavoro</p>	<p>consente di svolgere attività lavoro subordinato (max 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un max di 1040 ore annuali)</p>

<p>Permesso di soggiorno per lavoro autonomo</p>	<p>Requisiti per ottenerlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disporre delle risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia (somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale) • essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività (es. iscrizione albi, registri, ruoli, ecc.) • disporre di una idonea sistemazione • disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di un importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria 	<p>con il Decreto Flussi 2013, possono richiedere un visto d'ingresso per lavoro autonomo, i cittadini stranieri extra-UE che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano una start-up innovativa (art. 25, c. 2, DL 179/12), anche avvalendosi dei servizi di Italia Startup Visa</p>
<p>Ingressi fuori quota previsti dall'art. 27 del Testo Unico sull'immigrazione</p>	<p>sono possibili per alcune categorie di stranieri, con apposita procedura di ingresso in caso di lavoro subordinato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • dirigenti e altamente specializzati • lettori universitari • professori universitari • traduttori e interpreti • collaboratori familiari in situazioni speciali • formazione professionale, tirocinio • distacco • funzioni specifiche • marittimi • appalti in Italia • spettacolo • sportivi • giornalisti • scambi di giovani, mobilità o alla pari • infermieri professionali

LAVORATORI COMUNITARI

Le condizioni di immigrazione e soggiorno dei cittadini comunitari sono stabilite dal trattato CE, che si applica a tutti i paesi facenti parte dell'Unione (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Granducato del Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, **Regno Unito**, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

<p>Diritti riconosciuti dal trattato per le persone fisiche ed anche giuridiche, imprese e società</p>	<ul style="list-style-type: none"> • diritto di stabilimento, per i lavoratori autonomi e per le imprese: è il diritto di stabilirsi in uno Stato differente dal proprio per esercitare stabilmente un'attività non salariata alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in cui ci si stabilisce • diritto di libera circolazione, per i lavoratori dipendenti, anche disoccupati, e gli studenti: diritto di prestare un'attività come dipendente o di studiare alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in cui ci si trasferisce • diritto di libera prestazione di servizi (qualsiasi attività industriale, commerciale, artigianale, professionale): è il diritto di prestare, a titolo temporaneo, la propria attività in altro stato membro alle condizioni dei residenti 	<p>i principi fondamentali per l'esercizio del diritto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità; • parità di trattamento con i cittadini nazionali
<p>Diritto di soggiorno permanente</p>	<p>il cittadino dell'Unione Europea che abbia soggiornato in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente (nel rispetto delle condizioni previste dalla legge)</p> <p>Il diritto di soggiorno permanente viene meno, in ogni caso, per assenze di oltre 2 anni consecutivi dal territorio nazionale</p>	<p>senza il periodo di soggiorno quinquennale spetta anche a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cittadino comunitario che, dopo aver cessato l'attività lavorativa, abbia raggiunto l'età per percepire la pensione di vecchiaia (o comunque abbia 60 anni di età) o il pensionamento anticipato, sempre che abbia soggiornato in Italia da almeno 3

		<p>anni e nell'ultimo anno abbia esercitato un'attività lavorativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • cittadino comunitario, soggiornante da oltre 2 anni, che a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, abbia cessato di esercitare l'attività professionale • lavoratore comunitario che, dopo aver soggiornato e lavorato per oltre 3 anni nel territorio nazionale, lavori in un altro paese dell'Unione Europea, pur continuando a risiedere nel territorio nazionale
Soggiorno in Italia	<p>il cittadino comunitario può liberamente soggiornare in Italia per periodi inferiori ai 3 mesi senza alcuna formalità.</p> <p>Durante i primi tre mesi di soggiorno, il cittadino Ue non gode del diritto a prestazioni d'assistenza sociale</p>	<p>per soggiorni superiori a 3 mesi il cittadino comunitario ha l'obbligo di iscriversi all'Anagrafe del Comune di residenza.</p> <p>Per l'iscrizione: copia della carta di identità italiana o copia del passaporto o copia di un documento di identità del paese di origine valido per l'espatrio.</p> <p>Il Comune di residenza rilascia un'attestazione di soggiorno (ex carta di soggiorno)</p>

Note

Il ministero dell'interno gestisce l'AIRE (anagrafe italiani residenti all'estero).

I dati pubblici messi a disposizione dal sito (<http://servizidemografici.interno.it/>) sono relativi al 31 dicembre 2012. I dati sono mediamente sottostimati del 50% in quanto non tutti i cittadini italiani si registrano all'AIRE. -- Gli iscritti all'AIRE fanno parte di un collettivo più ampio degli occupati registrati da Eurostat infatti non è detto questi siano occupati, inoltre possono essere anche minori o pensionati.

Nel 2012 gli italiani iscritti all'AIRE residenti in paesi europei erano 2.365.170. Di questi, coloro che risiedevano nel Regno Unito al 31 dicembre 2012 erano 210.690 persone (8,9%) in maggioranza maschi (55,1%).

Per i dati ERASMUS rimando alla news di INDIRE che gestisce il programma per l'Italia

<http://www.indire.it/2016/06/23/regno-unito-i-dati-del-programma-erasmus-istruzione-superiore/>

Autori

Silvia Bradaschia

Giovanni Marcantonio